



Dr. Armando Santus

NOTAIO

Via Divisione Julia, 7
24121 BERGAMO
Tel. 035-241113 / Fax 035-238462

Esente da imposta di bollo - Art.82 D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n.105.

Repertorio numero 72915

Raccolta numero 34713

ATTO DI FUSIONE DI ENTI ETS

REPUBBLICA ITALIANA

Bergamo, 17 (diciassette) luglio 2025 (duemilaventicinque).

Nel mio studio in via Divisione Julia n.7.

Con me Armando Santus, notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, mia residenza, sono presenti le signore

Minetti Aurora, nata a Bergamo il 7 agosto 1972, codice fiscale MNT RRA 72M47 A794H e domiciliata per la carica presso la sede della società subito detta, che interviene quale presidente del consiglio direttivo legale rappresentante dell'Associazione denominata

"ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE - ODV ETS"

in breve denominata

"ACP - ODV ETS"

(di seguito anche solo "ACP"), con sede in Bergamo, via Borgo Palazzo n.130, Codice Fiscale 95017580168, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in data 15 novembre 2022, Sezione Organizzazioni di Volontariato, a quest'atto autorizzata e delegata con delibera assembleare 16 aprile 2025 n.72435/34396 di mio Rep., meglio oltre detta;

Simone (cognome) Valentina (nome), nata a Segrate (MI) il 29 giugno 1990, codice fiscale SMN VNT 90H69 I577G e domiciliata per la carica presso la sede della società subito detta, che interviene quale presidente del consiglio direttivo legale rappresentante dell'Associazione non riconosciuta denominata

"ASSOCIAZIONE CHIARA SIMONE ODV"

(di seguito anche solo "ACS"), con sede in Pontirolo Nuovo (BG), via Giacomo Matteotti n.22, Codice Fiscale 93045010167, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in data 27 giugno 2022, Sezione Organizzazioni di Volontariato, Ente privo di personalità giuridica, a quest'atto autorizzata e delegata con delibera assembleare 28 aprile 2025 n.72472/34417 di mio Rep., meglio oltre detta;

Enti di diritto italiano e comparenti cittadine italiane della cui identità personale, espressa qualifica e poteri io notaio sono certo.

P R E M E S S O C H E

- gli associati di ACP il 16 aprile 2025, come a risultanza di verbale in pari data n.72435/34396 di mio Rep., registrato all'Agenzia delle Entrate di Bergamo il 24 aprile 2025 al n.18837 Serie 1T, depositato presso il RUNTS (Ufficio Provinciale di Bergamo) il 6 maggio 2025 con istanza di variazione n.2025106, hanno deliberato di approvare il progetto di fusione e quindi la fusione mediante incorporazione nella stessa della ACS;

- gli associati di ACS il 28 aprile 2025, come a risultanza di verbale in pari data n.72472/34417 di mio Rep., registrato all'Agenzia delle Entrate di Bergamo il 5 maggio 2025 al

Registrato

Agenzia delle Entrate

Ufficio Bergamo

il 18 luglio 2025

al n. 34236

Serie 1T

Euro 200,00

n.19968 Serie 1T, depositato presso il RUNTS (Ufficio Provinciale di Bergamo) il 6 maggio 2025 con istanza di variazione n.2025648, hanno deliberato di approvare il progetto di fusione e quindi la fusione mediante incorporazione della stessa nella ACP;

- con l'adozione del Codice del Terzo Settore (CTS) il legislatore ha aggiunto un nuovo articolo 42-bis "Trasformazione, fusione e scissione" (capo III, Titolo II, Libro I - "Norme sulle associazioni e fondazioni") il quale dispone: **(i) "Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.", (ii) "Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.**

Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore";

- il perfezionamento della presente fusione avrà luogo mediante la sottoscrizione del presente atto di fusione e il successivo deposito dell'atto di fusione entro 30 giorni dalla stipula presso il RUNTS per l'iscrizione. Con tale ultimo adempimento la fusione produrrà i suoi definitivi effetti ovvero:

i) l'estinzione di ACS e la cancellazione dal RUNTS e il conseguente venir meno dei suoi organi;

ii) il passaggio degli attivi e dei passivi di ACS in ACP con la conseguente assunzione dei diritti e degli obblighi di ACS in ACP, proseguendo l'incorporante nei rapporti dell'incorporata anteriori alla fusione;

iii) l'assunzione della qualifica di soci ordinari di ACP da parte dei soci dell'associazione incorporata;

- trattandosi di una fusione tra associazioni, non esiste rapporto di concambio, non essendovi la necessità di attribuire il patrimonio delle associazioni ai soci che non ne sono titolari: il patrimonio delle associazioni sarà semplicemente agglomerato, incrementandosi quello di ACP del valore di quello della incorporante;

- sotto il profilo fiscale l'operazione di fusione è fiscalmente neutra ai sensi dell'art. 174 TUIR, il quale applica le disposizioni dell'art. 172 TUIR in materia di fusioni societarie, anche alle fusioni cui partecipano enti diversi dalle società;

- a seguito dell'incorporazione, ACP assumerà tutti i diritti ed obblighi già facenti capo alla incorporanda ACS, in particolare subentrerà di pieno diritto in tutti i beni, crediti, ragioni, azioni, diritti e proprietà di qualunque valore costituenti le attività della incorporanda, come pure in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura della

medesima incorporanda in conformità a quanto previsto dall'art.2504-bis, comma 1, del Cod. Civ., e procederà all'iscrizione di tutte le attività e passività di ACS assegnatele per effetto della fusione;

- non ricorrono estremi perchè a particolari categorie di soci possa esser riservato alcun trattamento particolare;
- non sono previsti nè proposti benefici o vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione;
- le intervenute signore Minetti Aurora e Simone Valentina, in nome e per conto di ciascuna dell'Associazione rappresentata, danno atto che, decorso il termine previsto dall'art.2503 Cod.Civ., si può dar luogo all'attuazione della fusione come deliberata in quanto risulta ad oggi che nessuna opposizione è stata presentata, come le intervenute, da me ammonite ai sensi e per gli effetti dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevoli delle sanzioni penali previste per il caso di false o incomplete dichiarazioni, attestano sotto la loro personale responsabilità;

tutto ciò premesso

confermato e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le società precisate, come rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

1° - La **ASSOCIAZIONE CHIARA SIMONE ODV** e la **ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE - ODV ETS**, ciascuna come rappresentata, si dichiarano fuse mediante incorporazione della prima nella seconda in esecuzione delle rispettive delibere assembleari citate in premesse.

2° - Come da progetto di fusione approvato e dai deliberati assunti:

. che gli effetti reali della fusione, ai sensi dell'art.2504-bis, comma secondo, Cod.Civ., decorreranno dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel RUNTS ("**Data di Efficacia**");

. che, ai fini fiscali e per l'imputazione contabile delle operazioni della società incorporanda ACS al Bilancio della società incorporante ACP, nel rispetto degli articoli 172 co. 8 del DPR 917/1986 e dell'art. 2504-bis co. 3 del Cod.Civ., gli effetti contabili e fiscali dell'operazione decorreranno dalla data del 1° gennaio 2025 (retrodatazione degli effetti contabili e fiscali).

A partire dalla "Data di Efficacia" della fusione:

(i) la incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società incorporata, che verrà estinta,

(ii) cesseranno tutte le cariche sociali di ACS e si estingueranno tutte le procure rilasciate in precedenza e

(iii) gli associati dell'incorporata ACS assumeranno di diritto la qualifica di soci ordinari in ACP.

3° - In attuazione e conseguentemente alla fusione tutti i diritti e attività, obblighi, oneri e passività della incorpora-

ta ACS si trasferiscono nella incorporante ACP che subentra, pertanto, di pieno diritto in tutti i beni, crediti, ragioni, azioni, diritti e proprietà di qualunque valore costituenti le attività della incorporata medesima, come pure in tutto il patrimonio attivo e passivo della stessa incorporata, in tutti i diritti e ragioni, obblighi, impegni, passività e contratti di qualsiasi natura della stessa, in conformità a quanto previsto dall'art.2504-bis, primo comma, Cod.Civ.

4° - Vengono trasferiti di pieno diritto a titolo universale per effetto del presente atto di fusione a favore della incorporante tutti i cespiti attivi e passivi così come tutti i diritti, ragioni, azioni, depositi, conti correnti bancari e postali, concessioni, licenze, marchi, brevetti, rapporti contrattuali nei confronti di chiunque, senza eccezioni, ogni altro diritto, eventuali beni immobili e beni mobili registrati, marchi e brevetti, denominazioni e quanto altro già al nome della incorporata.

5° - A seguito del presente atto di fusione hanno piena attuazione le deliberazioni in premesse citate.

La incorporante ACP è autorizzata a compiere qualsiasi atto, pratica, formalità, a presentare istanze, a chiedere vulture e trascrizioni, con particolare riferimento ad eventuali beni mobili registrati, immobili, marchi e brevetti, a licenze e concessioni U.T.I.F., governative e di Enti locali in genere, in modo da farsi riconoscere come subentrante e titolare di ogni cespite e attività patrimoniale e dei beni in genere della incorporata, pure per cespiti eventualmente omessi o erroneamente indicati, così come in ogni rapporto contrattuale della incorporata nei confronti di privati, di Enti Previdenziali, di Enti in genere, di Uffici Pubblici e Privati, di Banche, con ogni più ampio potere e facoltà di ottenere esatte intestazioni al proprio nome, esonerati da responsabilità Enti, Uffici Pubblici e Privati, Banche, Istituti di Credito in genere, in particolare, occorrendo, i competenti Enti Previdenziali, Uffici Catastali, i Signori Conservatori presso gli Uffici del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare e i Conservatori del P.R.A.

6° - Chi rappresenta la incorporante è investito e impegnato ad addivenire a qualsiasi operazione che occorresse, specie per eventuali variazioni e integrazioni, addivenendosi, se necessario, a qualsiasi atto integrativo o esplicativo, già fin d'ora autorizzato tuttavia, anche senza nessun altro atto formale, a richiedere a favore della società incorporante operazioni di vulture, trascrizioni e in genere qualsiasi formalità in modo che la incorporante possa far valere di fronte a chiunque la situazione giuridica e contrattuale derivante dalle deliberazioni di cui alle premesse e conseguenti al presente atto.

7° - Resta nuovamente confermato che, trattandosi di fusione tra associazioni, senza rapporto di cambio, non vi sarà la necessità di attribuire il patrimonio dell'associazione ai so-

ci, che non ne sono titolari; per tale ragione non sussistono neppure le premesse per un conguaglio in denaro.

Solo a più completa informativa si precisa che:

i) nè ACP nè ACS non si trovano in stato di liquidazione,
ii) quanto ai profili patrimoniali, la fusione non produrrà conseguenze negative sul patrimonio della incorporante che rimarrà, pertanto, integro nella sua attuale consistenza come del resto risultante dalla perizia di stima, allegata al progetto di fusione, dalla quale risulta che il patrimonio netto della incorporanda ACS alla data del 31 dicembre 2024 ammonta ad Euro 101.635,00 (centounomilaseicentotrentacinque/00).

8° - Ribadito pure che non è stato riservato alcun trattamento particolare a categorie di associati e neppure sono stati stabiliti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle partecipanti alla fusione.

9° - Ribadito che per l'associazione risultante dalla fusione rimane adottato lo statuto vigente.

10° - A partire dalla "Data di Efficacia" della presente fusione:

(i) la incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla incorporata la quale verrà estinta a seguito dell'efficacia giuridica della fusione,

(ii) la incorporante procederà all'iscrizione di tutte le attività e passività di ACS assegnatele per effetto della fusione,

(iii) cesseranno gli organi sociali di ACS, ferma comunque la validità ed efficacia di ogni atto, anche di disposizione, dagli stessi sino a tal momento compiuti.

Rimangono confermate le cariche sociali vigenti della incorporante ed i poteri e gli incarichi già conferiti.

11° - Ai soli fini delle volture e trascrizioni ai competenti Uffici Catastali, Conservatori presso l'Ufficio del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare nonchè Conservatori del P.R.A. e, occorrendo all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, si precisa che la incorporata ACS non risulta titolare di beni immobili, né di beni mobili registrati, né di marchi e/o brevetti, né di partecipazioni nel capitale sociale di società per azioni e a responsabilità limitata di diritto italiano.

* * * *

Viene precisato, ai soli fini delle appostazioni repertoriali, che l'incorporata ASSOCIAZIONE CHIARA SIMONE ODV ha un patrimonio netto di Euro 101.635,00.

* * *

Ribadito l'incarico al Notaio rogante per compiere ogni atto, pratica o formalità per il perfezionamento del presente atto, in particolare per il deposito presso il RUNTS (Ufficio Provinciale di Bergamo).

* * *

In relazione agli effetti fiscali di un'operazione di aggregazione tra enti diversi dalle società, sono stati forniti chiarimenti con la risoluzione 18 aprile 2008, n.162/E.

Si richiamano, per quanto utile o necessario, i contenuti della risposta n.150/2025 Agenzia delle Entrate ad istanza di Interpello.

Infine, si invoca l'applicazione dell'art.82 comma 3 del D.Lgs.117/2017 che prevede l'imposta di registro in misura fissa.

Richiesto io notaio ho steso il presente atto e ne ho dato lettura alle signore Minetti Aurora e Simone Valentina che, in rappresentanza rispettivamente della incorporante e della incorporata, a mia domanda, dichiarano di approvarlo e in conferma con me lo sottoscrivono alle ore sedici.

Consta di tre fogli dattiloscritti a norma di legge e di regolamento, sotto mia cura da persona di mia fiducia su undici pagine intere e fin qui di questa dodicesima.

firmato: Minetti Aurora

firmato: Simone Valentina

firmato: Armando Santus - Notaio (L.S.)